

2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni; se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro»;

dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, intitolata «Disciplina dei licenziamenti individuali», limitatamente al periodo che così recita: «La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, ovvero di religione o di culto».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

03A04922

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
9 aprile 2003.

**Indizione del referendum popolare per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 44 emessa in data 30 gennaio 2003, depositata in cancelleria il 6 febbraio 2003, comunicata il 6 febbraio 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1<sup>a</sup> serie speciale - edizione straordinaria dell'11 febbraio 2003, a norma dell'articolo 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli arti-

coli 119 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, e 1056 del codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione della servitù di elettrodotto stabilita: dall'articolo 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale stabilisce: «Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente»; nonché dall'articolo 1056 del codice civile: «Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

03A04923

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** 28 febbraio 2003.

**Indizione della «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche».**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, concernente regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista la decisione 2001/903/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa all'anno europeo dei disabili 2003;

Vista la proposta dell'Associazione «Fiaba - Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche» di dedicare una giornata nazionale alla sensibilizzazione nei confronti delle tematiche relative all'abbattimento delle barriere architettoniche;

Considerato che la promozione delle iniziative intese a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi a livello architettonico impediscono o rendono difficoltosa la piena partecipazione delle persone in situazione di disabilità alle attività economiche e sociali, costituisce attuazione dei principi costituzionali di non discriminazione e di pari opportunità;

Ritenuta l'importanza di assicurare la coerenza e la complementarietà delle azioni di informazione, promozione e sensibilizzazione sui temi dell'abolizione delle barriere, svolte dalle amministrazioni pubbliche, nonché la loro sinergia con analoghe iniziative svolte dalle associazioni private impegnate nel settore;

Ritenuta, a tal fine, la necessità di rivolgere alle amministrazioni dello Stato una direttiva intesa a promuovere le diverse iniziative negli ambiti di competenza concentrabili annualmente in una specifica giornata, così da far assumere a quest'ultima la connotazione di momento unitario di attenzione sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 febbraio 2003;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, per le pari opportunità e per le politiche comunitarie;

EMANA  
la seguente direttiva:

Art. 1.

È istituita la «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche» che si terrà la prima domenica di ottobre di ogni anno. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a informare e sensibilizzare i cittadini sui temi legati all'esistenza delle barriere architettoniche; sostengono altresì azioni concrete per favorire l'integrazione delle persone in situazione di disabilità, degli anziani e di quanti comunque limitati nella mobilità.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2003  
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
registro n. 3, foglio n. 111

03A04897

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI 4 aprile 2003.**

**Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania ed altre disposizioni di protezione civile.** (Ordinanza n. 3278).

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 25 luglio 2001, n. 3145 recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che, dal 13 luglio 2001, hanno colpito la provincia di Catania»;